

CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

C	OPIA	
·	UPIA	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattro**, del mese di aprile, alle ore **18** e minuti **00**, nella Sede Municipale, Sala Canonica. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DI MILIA Canio	SIndaco	Х	
BOTTINI Giuseppe	Vicesindaco	Х	
SALA Valeria	Assessore		Х
FALCIOLA Carlo	Assessore	Х	
BOLLA Roberto	Consigliere	Х	
SCARINZI Albino	Consigliere	Х	
GALLI Alberto	Assessore	Х	
POLETTI Piero	Consigliere	Х	
CABRINI Maria	Consigliere	Х	
COPPOLA Antonio	Consigliere		Х
ALBINI Massimo	Consigliere	Х	
FORTIS Mauro	Consigliere	Х	
VECCHI Giovan Battista	Consigliere		Х
VALLENZASCA Piero	Consigliere	Х	
BERTOLINO Alessandro	Consigliere		Х
DIVERIO Matteo	Consigliere		Х
CASAROLI Lucio Augusto	Consigliere	Х	
	Totale	12	5

Assiste il Segretario Comunale Signor **PALMIERI Ugo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor **DI MILIA Canio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 del 04.04.2014 con la quale venne istituita l'imposta di sbarco e determinata le tariffa applicativa.

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", integrato dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D. L. n. 16 del 2 marzo 2012.

VISTO l'art. 4 comma 2-bis della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D. L. n. 16 del 2 marzo 2012 che ha inserito all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, il comma 3 bis che stabilisce quanto segue:

"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Comunale e che si compone di n. 16 articoli e che forma parte integrante della presente.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i..

ACQUISTI il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto.

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Galli), contrari n. 2 (Casaroli e Vallenzasca) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di approvare il regolamento di disciplina dell'imposta di sbarco, composto di n. 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2. di dare atto che il regolamento avrà effetto a far data dall'approvazione della suddetta deliberazione;
- 3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione ed il regolamento alla Navigazione Lago Maggiore, quale unica Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea.

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nei modi cui sopra favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Galli, Casaroli e Vallenzasca), contrari nessuno, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL PRESIDENTE F.to DI MILIA Canio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PALMIERI Ugo

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.

(secondo quanto esplicitato nel testo della presente deliberazione) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to PALMIERI Ugo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to

IL MESSO COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità contabile. IL RESP	ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to
Copia conforme all'originale per uso amminist	trativo.
Stresa, li 09/04/2014	IL FUNZIONARIO INCARICATO
RELATA DI PUB Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che i Pretorio il giorno 09/04/2014 e vi è rimasta pe 24/04/2014 (n Registro Pubblic	Il presente verbale viene affisso all'Albo er quindici giorni consecutivi a tutto il
Stresa, li 09/04/2014	IL MESSO COMUNALE
18 agosto 200, n.267 • E' stata dichiarata immedia: 267/2000	
RELATA DI II PUE Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che i Pretorio il giorno e e (n Registro Pubblicazioni). Stresa, lì	l presente verbale viene affisso all'Albo



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SETTORE FISCALITA' LOCALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO



Isola Bella,

Stresa (VB)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.04.2014

INDICE

Art. 1	Istituzione imposta di sbarco	Pag. 3
Art. 2	Presupposto d'imposta	Pag. 3
Art. 3	Finalità dell'imposta	Pag. 3
Art. 4	Soggetti d'imposta	Pag. 4
Art. 5	Esenzioni	Pag. 4
Art. 6	Riduzioni	Pag. 5
Art. 7	Responsabile d'imposta	Pag. 5
Art. 8	Riscossione dell'imposta	Pag. 5
Art. 9	Soggetti abilitati alla riscossione	Pag. 5
Art. 10	Modalità di riscossione e riversamento	Pag. 6
Art. 11	Controlli ed accertamenti	Pag. 6
Art. 12	Sanzioni	Pag. 7
Art. 13	Riscossione coattiva	Pag. 7
Art. 14	Rimborsi	Pag. 7
Art. 15	Contenzioso	Pag. 8
Art. 16	Entrata in vigore	Pag. 8

Istituzione Imposta di sbarco

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16 nonché sulla base della interpretazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze che riconosce che l'imposta può essere istituita anche per lo sbarco sulle isole minori diverse da quelle marittime come appunto quelle lacustri.
- 2. L'imposta di sbarco è dovuta presso le Isole Borromee.
- 3. L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno limitatamente a coloro che soggiornano nelle strutture ricettive site in una delle "Isole Borromee".

Art. 2

Presupposto d'imposta

- 1. Il presupposto impositivo dell'imposta di cui al comma 3-bis dell'art.4 del D.L. n. 23 del 2011, è lo sbarco presso le Isole Borromee.
- 2. Gli sbarchi rilevanti ai fini impositivi, sono quelli relativi esclusivamente ai collegamenti di trasporto pubblico di linea.

Art. 3

Finalità dell'imposta.

- 1. Il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici.
- 2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente con Delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica con contestuale approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Soggetti d' imposta

1. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere alle Isole Borromee e precisamente "Isola Bella" - "Isola Superiore" - "Isola Madre" utilizzi i traghetti od altri mezzi delle Compagnie di navigazione che forniscano collegamenti di trasporto pubblico di linea.

Art. 5

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i residenti del Comune,
 - b) i lavoratori pendolari delle Isole,
 - c) gli studenti pendolari delle Isole,
 - d) i soggetti non residenti e **proprietari di immobili a destinazione abitativa sulle Isole** che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria al momento dell'applicazione del presente Regolamento, nonché i componenti del proprio nucleo familiare come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria.
- 2 . Il soggetto passivo IMU (di cui al comma precedente lett. d) ed i componenti del proprio nucleo familiare per il principio di continuità territoriale, sono in tutto parificati ai residenti; l'esenzione dall'imposta di sbarco va confermata annualità per annualità.
- 3. Ai fini delle esenzioni di cui ai punti precedenti gli interessati dimostreranno alla Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea il loro diritto esibendo:
- a) per tutti i residenti del Comune il documento di identità;
- b) per i lavoratori e gli studenti pendolari la tessera di abbonamento; in alternativa un tesserino rilasciato dall'ufficio fiscalità del Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro o dalla frequenza scolastica rilasciata dall'istituto:
- c) per i soggetti non residenti e **proprietari di immobili a destinazione abitativa sulle Isole** un tesserino rilasciato dall'ufficio fiscalità del Comune a seguito di presentazione di istanza corredata di autocertificazione dalla quale si evinca il numero dei componenti

il proprio nucleo familiare nel Comune di residenza e che deve coincidere con quanto dichiarato ai fini della tassa rifiuti, da un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare.

4. Sono altresì esenti, in analogia con quanto previsto nel regolamento della Navigazione Lago Maggiore i minori fino al compimento del quarto anno di età.

Art. 6

Riduzioni

1. La tariffa è ridotta del 50% per i minori oltre il quarto anno di età e fino a 12 anni.

Art. 7

Responsabile d'imposta

- 1. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea è il soggetto tenuto, ex lege, e quindi nel rispetto del principio costituzionale della riserva di legge, al pagamento dell'imposta di sbarco, unitamente ai soggetti passivi del tributo, con diritto di rivalsa.
- 2. Il responsabile di imposta nell'obbligazione del pagamento del tributo assume la veste di coobbligato solidale con il soggetto passivo.

Art. 8

Riscossione dell'imposta

- 1. In fase di prima attuazione, l'imposta decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; essa sarà riscossa dalle Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea unitamente al prezzo del biglietto.
- 2. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea rilascerà apposita quietanza, anche tramite la semplice indicazione nel biglietto, pure a mezzo timbro, dell'avvenuta riscossione dell'imposta di sbarco.
- 3. L'imposta è determinata, in sede di prima attuazione, nella misura di euro **0,50** per ogni singolo passeggero e per ogni Isola.
- 3. A regime essa sarà annualmente determinata con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa.

4. In assenza di nuove deliberazioni valgono quelle relative all'annualità precedente.

Art. 9

Soggetti abilitati alla riscossione

- 1. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea che verseranno al Comune gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.
- 2. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 10

Modalità di riscossione e riversamento.

- 1. Le Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea, responsabili della riscossione dell'imposta, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune Stresa Ufficio Fiscalità il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta e il numero dei passeggeri esenti o per i quali è stata applicata la riduzione, secondo un modulo fornito dal Comune.
- 2. Le Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea provvedono ad effettuare bimestralmente ed entro quindici giorni del mese successivo il bimestre, il versamento del riscosso dell'imposta di sbarco.
- 3. Il versamento dovrà essere effettuato, con l'indicazione della causale, in uno dei seguenti moduli:
 - a. mediante bonifico bancario;
 - b. mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale.
- 4. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica.

Art. 11

Controlli ed accertamenti

- 1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n. 296.

Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471 e s.m.i.
- 4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.
- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Art. 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Art. 16

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'acquisita esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.
- 2. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.